

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' DI COMMERCIO ALL'INGROSSO *

Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, integrato e corretto dal Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n.147
Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n.135873 del 06.10.2010

**Alla Camera di commercio,
industria, artigianato, agricoltura
- Registro delle imprese -
V.le Virgilio, n. 152
74100 TARANTO**

Il sottoscritto _____	
Nato a _____	il _____
Titolare/legale rappresentante dell'impresa _____	
Con sede in _____	via _____
Cod. fisc. _____	n. R.E.A. _____ Tel. _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 19 della L.241/90 e dell'art. 9 del D.P.R. 558/99

l'inizio dell'attività di commercio all'ingrosso a decorrere dalla data di presentazione/spedizione della presente denuncia (La medesima data deve essere indicata nel modello di domanda/denuncia al Registro Imprese a cui la presente va allegata).

☐ settore non alimentare

☐ settore alimentare

Dal 14.09.2012 per L'esercizio del commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità (art. 9, comma 3, D.Lgs. 147/2012).

DICHIARA

sotto la propria responsabilità – a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76 del D.P.R. 445/2000):

di essere in possesso dei seguenti requisiti morali per l'esercizio dell'attività commerciale, previsti dall'art.71, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, e precisamente:

- a) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

* **AVVERTENZE:** il presente modello deve essere allegato alla modulistica del Registro delle imprese (Modello I1 - Modello I2 - Modello S5 - Modello UL) codice documento "C25".

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

- d) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
- g) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

N.B.: Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) ed f), ed ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

I requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti: a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché da ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed dai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, da chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; c) per le società in nome collettivo, da tutti i soci; d) per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari; e) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, da coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato (combinato disposto art. 71, comma 5, D.Lgs. 59/2010 ed art. 2, comma 3, del D.P.R. 252/1998).

Luogo e data _____

Firma leggibile

**

Informativa ai sensi del DL 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati alla Camera di commercio di Taranto, acconsente al loro trattamento da parte della stessa per le finalità di legge.

Luogo e data _____

Firma leggibile

**

*** Il modello va sottoscritto con firma digitale o carta nazionale dei servizi (CNS).